

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5141 del 20/12/2016
Oggetto	SUBENTRO NELLA TITOLARITA' E RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE PARA AD USO IDROELETTRICO IN LOCALITA¿ PASTORALE COMUNE DI VERGHERETO (FC) ¿ SOCIETA¿ AMGA ENERGIA SERVIZI SRL¿ PRATICA N. FC03A0085
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5281 del 20/12/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno venti DICEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

**OGGETTO: SUBENTRO NELLA TITOLARITA' E RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE PARA AD USO IDROELETTRICO IN LOCALITA' PASTORALE COMUNE DI VERGHERETO (FC) – SOCIETA' AMGA ENERGIA SERVIZI SRL– PRATICA N. FC03A0085**

**Visti:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia – Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. n. 13/2015;

**Premesso che :**

- con determinazione regionale n. 10388 del 25/07/2006, è stato rilasciato al Comune di Verghereto cod. fiscale 00749660403, il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso idroelettrico dal torrente Para in località Pastorale del Comune di Verghereto nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel

Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 — Pratica **FC03A0085**;

**Dato atto che**

- il Comune di Verghereto stipulava con Hera Spa un apposita Convenzione, rep. N. 765 del 24/05/2004, per la costruzione e la gestione di n. 2 mini impianti idroelettrici sul Torrente Para, successivamente sciolta parzialmente per le parti relative la costruzione e la gestione dell'impianto Para 2;
- in data 06/04/2011 il Comune di Verghereto stipulava con AMGA ENERGIA SERVIZI un'apposita convenzione per la concessione della costruzione e gestione di un mini impianto idroelettrico sul Torrente Para denominato Para 2;
- con Del. del Consiglio Comunale N. 64 del 28/11/2013 e successiva sottoscrizione dell'atto costitutivo del 24/01/2014, il Comune di Verghereto è entrato a far parte dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;
- con atto a rogito notaio Costa Rep. N. 5508 del 27/06/2014, HERA Spa cedeva ad AMGA ENERGIA SERVIZI il proprio ramo d'azienda relativo all'impianto idroelettrico denominato Para 1;
- con nota acquisita al protocollo n. PG.2015.0815552 del 06/11/2015, l'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato la rinuncia della concessione rilasciata con determinazione n. 10388 del 25/07/2006 per il prelievo di acque superficiale dal torrente Para- denominata Para 1 - ad uso idroelettrico, in loc. Pastorale, in Comune di Verghereto a favore della società AMGA ENERGIA SERVIZI S.R.L. cod. fiscale 03503260402 da intendersi quale assenso al subentro della suddetta società nella titolarità della concessione;
- la società AMGA ENERGIA SERVIZI S.R.L. con note del 09/11/2015 prot. n. PG.2015.817463 e n. 2015.0817474 ha presentato rispettivamente le domande di subentro nella titolarità e rinnovo nella concessione di derivazione di acque superficiale dal torrente Para ad uso idroelettrico pratica n. FC03A0085, rilasciata con provvedimento n. 10388 del 25/07/2006 con scadenza il 31/12/2015.

**Dato atto inoltre che:**

- il corpo idrico su cui insiste il prelievo è il Torrente Para [130100000000 1 ER];
- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
  - salto lordo 24 m;
  - portata massima 600 l/s;
  - portata media 329,16 l/s;
  - potenza nominale di concessione 103,26 kW;
  - potenza installata 169 kW;
- Le opere di prelievo sono situate in sponda sinistra in loc. Pastorale del Comune di Verghereto, su terreno privato distinto dal NCT di detto Comune al foglio n 31, particella n.44 avente le seguenti coordinate : ED50 UTM32: X= 751.598 Y= 4.857.845.
- Le opere di restituzione sono situate lungo la sponda del Torrente Para in Comune di Verghereto su terreno distinto nel nuovo catasto di detto Comune al foglio n.31 particella 42, avente le seguenti coordinate : ED50 UTM32: X=751.419 Y=4.857.888.
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);

**Considerato che**

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

### **Ritenuto che**

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 10388 del 25/07/2006, nella misura di 137 l/s, deve essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015 nella misura di **137 l/s** nel periodo estivo e 200 l/s nel periodo invernale.

### **Dato atto inoltre:**

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico e del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € 1.455,97

- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di subentro nella titolarità e rinnovo della concessione, pari ad € 174,00;

- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 05/09/2006 nell'importo di € 1.273,20, è stato aggiornato rispetto al canone 2016 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 182,77;

- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

Attestata la regolarità amministrativa,

### **D E T E R M I N A**

richiamate le motivazioni espresse in premessa:

- a) di riconoscere, alla società **AMGA ENERGIA SERVIZI SRL**, codice fiscale 03503260402, con sede legale in via Due Martiri n.2, 47030 San Mauro Pascoli (FC), il subentro nella titolarità e il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica dal torrente Para in località Pastorale del Comune di Verghereto (FC), per uso idroelettrico su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n.31 mappali 42 e 44 concessa con determinazione n. 10388 del 25/07/2006;
- b) di assentire il prelievo esercitato con portata media di 329,16 l/s per produrre, con un salto di 24 m, una potenza nominale di 103,26 kW;
- c) di fissare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) per il periodo estivo nella misura di 137 l/s e per il periodo invernale nella misura di 200 l/s;
- d) di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;
- e) di approvare il disciplinare allegato parte integrante della presente determinazione;
- f) di dare atto che:
  - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016, fissato nella misura di € 1.455,97 è già stato versato;
  - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
  - il deposito cauzionale, fissato in € 1.455,97, è stato conguagliato col versamento di € 182,77;
  - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 174,00;
- g) di dare atto che:
  - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
  - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
  - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- h) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- i) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- j) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- k) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- l) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
- m) di notificare il presente atto al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il Responsabile Area  
Coordinamento Rilascio Concessioni  
Dott. Giuseppe Bagni

*originale firmato digitalmente*

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUE PUBBLICHE  
REGOLAMENTO REGIONALE N. 41 DEL 20 NOVEMBRE 2001**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Para, ad uso idroelettrico, località Pastorale, del comune di Verghereto - società **AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL**, C.F. 03503260402 con sede in via Due Martiri n.2, 47030 San Mauro Pascoli (FC) - pratica FC03A0085.

**ART.1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO**

Le opere di prelievo sono situate in sponda sinistra in loc. Pastorale del Comune di Verghereto, su terreno privato distinto dal NCT di detto Comune al foglio n 31, particella n.44 avente le seguenti coordinate : ED50 UTM32: X= 751.598 Y= 4.857.845.

Il prelievo avviene mediante opere costituite da:

- una briglia esistente ed una bocca di presa in cemento armato, laterale alla briglia, con paratia metallica per l'afflusso dell'acqua alla condotta;
- una condotta di alimentazione che parte dall'opera di presa, realizzata con tubo in acciaio del diametro di mm 800 e della lunghezza complessiva di circa 350 m interrata da una profondità media di m 1,00 e protetta dal reinterro superiore con materiale dello scavo;
- una centrale idroelettrica, con una turbina tipo Francis;
- una condotta di restituzione in cemento giro compresso del diametro di mm 800.

Le opere di restituzione sono situate lungo la sponda del Torrente Para in Comune di Verghereto su terreno distinto nel nuovo catasto di detto Comune al foglio n.31 particella 42, avente le seguenti coordinate : ED50 UTM32: X=751.419 Y=4.857.888.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica delle medesime o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso al Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

**ART. 2**

**QUANTITA' DELL'ACQUA DA DERIVARE, MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE E DESTINAZIONE  
D'USO DELLA STESSA**

La risorsa derivata è utilizzata per uso idroelettrico.

Il prelievo di risorsa idrica, stabilito nella portata max di 600,00 l/s e media di 329,17 l/s dovrà essere esercitato, con le seguenti modalità:

- con derivazione in sinistra idrografica del torrente Para, con una presa laterale alla briglia esistente, fornita di paratia metallica manovrabile dalla centrale di controllo;
- con la sospensione di ogni prelievo ogni qualvolta la portata del corso d'acqua scenda al valore minimo del DMV assentito;
- con la sospensione di ogni prelievo in caso di prolungato regime di magra del corso d'acqua, qualora il deflusso delle acque sia insufficiente.
- con la sospensione di ogni prelievo qualora venga comunicato al concessionario, dal Servizio concedente, il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

La risorsa potrà essere prelevata ad esclusione del periodo dal 1 luglio al 30 settembre di ogni anno, garantendo in ogni momento che la differenza tra il deflusso medio mensile ed il prelievo sia almeno pari al DMV fissato.

**ART. 3**

**INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI**

Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il servizio prescriverà.

#### **ART. 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Qualora, durante il periodo di vigenza della concessione, così come fissato dal presente atto, la competente autorità idraulica ritenga necessario effettuare interventi di qualunque natura sulla esistente briglia presente in alveo, il concessionario è tenuto ad adeguarsi alle prescrizioni e alle decisioni che la medesima autorità idraulica vorrà impartire ed assumere, senza rivalsa alcuna nei confronti di questa Agenzia, fatto salvo l'adeguamento del canone di concessione qualora se ne verifichino le condizioni.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Sono a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione e della loro sicurezza nei confronti di terzi. Tutte le opere non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

#### **ART. 5**

##### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione è assentita fino al 31/12/2035, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell' art.32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

#### **ART.6**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

L'importo del canone per l'anno 2016 è fissato in euro 1.455,97.

I canoni annuali successivi al 2016, da corrispondere entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite Deliberazioni della Giunta Regionale. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

#### **ART. 7**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999.

Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, salvo quanto previsto al punto seguente.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 8**

##### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2035.

In caso di mancato rinnovo, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

#### **ART. 9**

##### **OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, sia vigenti che eventualmente emanate successivamente al rilascio della concessione e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo, al suo utilizzo ed alle opere di captazione.

#### **ART. 10**

##### **MINIMO DEFLUSSO VITALE**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che prevede che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV) è fatto obbligo al Concessionario di garantire, a valle del punto di derivazione sul Torrente, le seguenti soglie:

- 0,137 mc/s in estate;
- 0,200 mc/s in inverno.

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come "valore di riferimento" l'Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell' art 95 del Dlgs n. 152/2006.

#### **ART. 11 – DISPOSITIVI DI MISURAZIONE**

Ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 152/2006 il concessionario, è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione



Emilia-Romagna ed Arpae- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

#### **ART.12 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dall'atto concessorio e dal disciplinare di concessione, sono punite con la sanzione amministrativa.

La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ rappresentante legale della **Società Amga Energia e Servizi srl**, presa visione in data \_\_\_\_\_ del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

\_\_\_\_\_  
Firma per accettazione del concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**